

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1954

(27<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio » (299) (D'iniziativa del deputato Ermini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	336, 341, 343, 344
BANFI . . . . .		340, 341
CONDORELLI . . . . .		340, 341
DONINI, <i>relatore</i> . . . . .		336, 341, 343, 344
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .		342, 343, 344
GIARDINA . . . . .		339

« Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi » (724) (D'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	325, 328, 329, 330, 332, 334, 335
BANFI . . . . .	329, 334
CONDORELLI . . . . .	332, 334
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	329, 330, 331, 334, 335

GIARDINA . . . . .	Pag.	331
LEPORE . . . . .		327, 328, 335
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . .		334
ROFFI . . . . .		329, 330, 335
RUSSO Luigi . . . . .		330
RUSSO Salvatore . . . . .		328, 329
TIRABASSI, <i>relatore</i> . . . . .		326, 328, 329, 330

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Negroni, Paolucci di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Ermini.

LAMBERTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: « Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi » (724) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi », di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge, trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 agosto 1954, non per la prima volta è iscritto all'ordine del giorno. La discussione non fu però mai iniziata in attesa che il Ministero della pubblica istruzione ci desse elementi intorno al numero dei maestri che avrebbero potuto giovare del provvedimento in esame, dati ed elementi che io avevo richiesti. Il Ministero, non disponendo di dati statistici sicuri e recenti, li richiese telegraficamente ai Provveditorati, ripromettendosi di sottoporli al nostro esame al più tardi entro un mese. Oltre un mese è passato e non ancora i dati sono stati forniti dai Provveditorati. Poichè urge discutere il provvedimento e vi è il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, apro la discussione generale sul disegno di legge n. 724.

TIRABASSI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 7 agosto 1954 fu trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge n. 724 sulla istituzione di un ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. Detto disegno di legge è stato presentato con duplice fine: sanare almeno in parte la dolorosa piaga della disoccupazione magistrale ed immettere nella scuola primaria elementi selezionati per meriti di cultura e di esperienza.

Uno dei fenomeni più deleteri che la scuola primaria registri attualmente è quello degli incarichi e delle supplenze, per cui ogni anno circa ventimila maestri vengono nominati solo dopo un complesso meccanismo burocratico. Difatti avviene che l'anno scolastico inizi con i soli maestri di ruolo, i quali prendono servizio regolarmente con un numero di alunni talvolta addirittura superiore alla stessa capienza delle aule, in attesa che quel meccanismo per la nomina dei supplenti e degli incaricati abbia svolgimento.

È inutile far rilevare le conseguenze disastrose di tale inconveniente che si ripete puntualmente all'inizio dell'anno scolastico, a cui si aggiunge il criterio errato con cui vengono scelti i maestri incaricati. Mentre, difatti, per gli incarichi nelle scuole medie è stabilita una graduatoria di assoluta precedenza degli abilitati, nelle scuole primarie i maestri che hanno superato un concorso, conseguendo un punteg-

gio minimo di 105/175, di idoneità, non hanno alcun riconoscimento; vale a dire si inseriscono nel concorso di tutti gli altri valori che vengono determinati dai Provveditorati per la selezione degli incarichi, sicchè avviene che spesso gli idonei vengono superati nella graduatoria da altri provvisti di titoli maggiormente valutati, come, per esempio, il servizio effettivamente prestato nelle scuole e la relativa valutazione data dal direttore didattico.

Si verifica in tal modo l'assurdo che, per insegnare fuori ruolo ci vuole un titolo di servizio, e per ottenere il titolo di servizio bisogna aver insegnato. Avviene così che i maestri idonei non hanno alcun riconoscimento pratico per aver superato un difficile concorso e si vedono passare avanti insegnanti che non hanno superato concorsi, e che seguitano così ad insegnare.

Per ovviare a tutti questi inconvenienti sono state presentate ben dieci proposte di legge da ogni settore politico. La Camera dei deputati ci ha trasmesso questo testo che riassume, riordinando e migliorando, le varie proposte. Complessivamente mi sembra che questo disegno di legge possa essere approvato, salvo chiarimenti.

Anzitutto si istituisce un ruolo in soprannumero presso ogni Provveditorato, il che non costituisce una novità per la nostra scuola, poichè è esistito fino a quando lo Stato non avocò a sé le scuole elementari, inserendo gli insegnanti nel gruppo B dei ruoli degli impiegati statali. Poichè non esiste un ruolo in soprannumero per gli impiegati statali, questo fu abolito anche per i maestri elementari, senza considerare che mentre l'assenza temporanea di un impiegato non porta grave intralcio nel lavoro di ufficio, nel mondo scolastico alla mancanza di un insegnante deve immediatamente provvedersi con una sostituzione. Di qui nasceva la giustificazione del ruolo in soprannumero.

Il numero dei posti del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari è pari a un decimo dei posti di ruolo istituito con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, pari cioè, *grosso modo*, al numero dei supplenti che a me risulta essere intorno ai diciassette.

Con l'articolo 2 si regolano le modalità con cui avviene l'immissione nel ruolo. I posti di questo sono messi a concorso, se vacanti, ogni biennio. L'articolo 3 assicura al maestro nel ruolo in soprannumero, lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni previsti per i maestri di prima nomina. L'articolo 4 stabilisce le modalità con cui avviene l'utilizzo di questi maestri, che possono essere chiamati a coprire vacanze di maestri di ruolo o di altre categorie di personale delle scuole elementari. L'articolo 5 fissa le modalità per il passaggio dal ruolo soprannumerario ai ruoli ordinari, mentre l'articolo 6 stabilisce quali posti debbano considerarsi vacanti nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499 ai fini della immissione dei maestri in soprannumero.

L'articolo 7 stabilisce le modalità con cui viene costituito il contingente dei posti costituenti il ruolo in ogni Provincia, e cioè il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che abbiano superato un concorso con una votazione complessiva non inferiore a 105/175, e il 40 per cento ai maestri che non abbiano potuto partecipare ai concorsi riservati ai combattenti, reduci e assimilati, ai perseguitati politici e razziali, pur avendovi diritto, e ai maestri che, superate le prove di esame in precedenti concorsi, abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo entro l'ultimo decennio e con qualifica non inferiore a « buono ».

Ho ricevuto molte sollecitazioni avverso questo esame, ma confesso di non poterle appoggiare, ritenendo che la prova debba rimanere. Una interpretazione estensiva, secondo me, sarebbe invece bene che avesse la lettera *D* dell'articolo 7 a proposito del servizio nelle scuole elementari statali, fra le quali dovrebbero essere considerate anche le scuole popolari. I maestri delle scuole popolari svolgono una attività non indifferente con una retribuzione minima ed hanno diritto a questo riconoscimento.

La legge è attesa vivamente dal Paese, ma questo è ben noto a tutti i componenti della 6<sup>a</sup> Commissione e quindi non insisto; non propongo emendamenti per non ritardarne l'attuazione. Per la interpretazione da me caldeggiata della lettera *d*) dell'articolo 7, presenterò un ordine del giorno.

LEPORE. Data la situazione che si è creata non posso dichiararmi del tutto contrario a questo disegno di legge che indiscutibilmente ha dei vantaggi ma che creerà — ne sono assolutamente sicuro — delle gravi sperequazioni ed ingiustizie.

Per evitarle avevo provveduto diversamente con un disegno di legge che è all'esame della Commissione ed all'ordine del giorno e del quale però nessuno si è dato cura di un approfondito esame. Persino il Ministro lo ha valutato con una superficialità veramente non lodevole confondendolo con tutte le altre svariate proposte di legge tendenti a favorire determinate categorie. E così, con grande leggerezza, sono state mosse allo stesso critiche assolutamente ingiuste.

Nei concorsi magistrali attuali si procede in maniera molto anormale: in fondo i vincitori non sono i più bravi, ma coloro che hanno saputo o potuto accumulare il maggior numero di punti e spesso in modo molto strano ed aggiungere a quelli dell'esame. Perciò vi sono gli idonei, i promossi ed i non promossi.

Il mio disegno di legge teneva conto di ciò e provvedeva anche per i non promossi con anni di servizio. Contro tale inclusione si sono scagliati i precedenti dirigenti del Ministero.

Vedo però che, nel disegno di legge di cui discutiamo, v'è una disposizione che contrasta nettamente con quello che è stato detto a me per convincermi a non insistere nelle mie richieste.

Infatti basta ricordare quanto si legge al capo *d*) dell'articolo 7 là dove si parla « di maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo come compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica superiore a "buono" » per convincersi che l'ostilità era infondata.

Ne vale obiettare che, in questo disegno di legge, è previsto un esame, perchè si poteva provvedere nella stessa maniera per il progetto da me presentato trattandosi di mera formalità consistente in una prova orale da espletarsi presso il Provveditorato agli studi.

Ma anche l'esame non suffraga perchè non normalizza la strana situazione che è data dal fatto che insegnanti bocciati anche due o tre volte al concorso operano oggi nelle scuole ottenendo qualifiche di « buono » e di « ottimo »;

per cui ben può dirsi che maestri respinti in sede di concorso sono stati in effetti approvati dall'esame pratico della vita della scuola e dagli organi di controllo statali che hanno dovuto riconoscere la loro idoneità e le loro capacità.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il disegno di legge da lei presentato, senatore Lepore, sussiste l'altro rilievo che in esso si parla di un quinto dei posti, e quindi di una quota notevole, per coloro che pur non hanno superato il concorso. Questa percentuale sembra molto forte rispetto a quella riservata agli idonei, alcuni dei quali hanno meritato non meno di otto decimi.

LEPORE. Onorevole Presidente, il progetto da me presentato aveva, per quanto detto sopra, non solo una finalità di ordine sociale ma anche una valutazione di ordine tecnico. Domando all'onorevole ministro Ermini — che ha ricevuto tanto simpaticamente e con la maggiore comprensione me ed i rappresentanti dei maestri non promossi ed incaricati d'insegnamento — che cosa faranno costoro nel futuro dopo essere stati ad insegnare nella scuola anche lodevolmente per circa due lustri.

Bisognerà comunque provvedere per loro anche in altra forma perchè trattasi di padri di famiglia che hanno, comunque, servito la scuola per lunghi anni e che hanno meritato qualifiche di « buono » o di « ottimo » da parte degli organi di controllo del Ministero.

In ogni caso vorrei che si dicesse in maniera esplicita e precisa che nella lettera *d*) dell'articolo 7 s'intendono inequivocabilmente compresi gli insegnanti non promossi.

Per la richiesta relativa all'inclusione di coloro che hanno prestato servizio nella scuola popolare ho molte perplessità perchè, come il Ministro sa, sono favorevole a tali corsi fino ad un certo punto.

Non sono mai intervenuto nella discussione del bilancio della Pubblica istruzione, ma mi riservo d'intervenire appunto in merito a quanto si pratica in tale campo.

È un problema importante; a mio parere le scuole popolari dovrebbero essere concesse a maestri anziani che abbiano una profonda conoscenza della vita della scuola e che siano in grado di poter trattare con persone di una certa età.

Penso, signor Ministro, che ella dovrà rivedere la materia *in toto* e cercare di disporre dei fondi a ciò destinati con più utilità tenendo soprattutto conto di usufruire di elementi adatti e che potrebbero essere reclutati tra la categoria di quei maestri per i quali io mi batto e che la vita scolastica ha comunque sperimentato utilmente.

TIRABASSI, *relatore*. Secondo un'ordinanza ministeriale, coloro che insegnano nelle scuole popolari sono parificati, per quanto riguarda il punteggio, ai supplenti.

LEPORE. Dappoichè tutti affermiamo che è necessario approvare questo disegno di legge senza emendamenti bisogna farlo subito. Nella discussione fatta dinanzi alla Commissione competente della Camera dei deputati si parlava di fare entrare in applicazione la legge entro il 1° ottobre, in quanto è pendente un concorso magistrale. D'altra parte questo disegno di legge ha una finalità non solo di interesse scolastico ma anche di ordine sociale e la sua approvazione farà in modo che molti di coloro che oggi si affrettano a sottoporsi al concorso, se ne asterranno. Oggi sono qui ad assistere con riserva alla approvazione di questo disegno di legge; desidero però che dopo di esso venga discusso quello da me proposto perchè vorrei tentare di fare qualcosa in favore dei maestri che da anni svolgono la loro missione lodevolmente e che potranno essere danneggiati dal ruolo soprannumerario. Desidero inoltre aggiungere che non sono mai riuscito a conoscere i dati precisi del numero di questi maestri fuori ruolo che pure svolgono in modo lodevole la loro missione.

PRESIDENTE. Comunico al senatore Lepore ed ai colleghi della Commissione che ho già chiesto i dati necessari ed ho domandato anche informazioni sulla ripercussione che il disegno di legge Lepore avrebbe agli effetti della sistemazione generale di quegli insegnanti che ancora attendono una stabilizzazione della loro posizione.

RUSSO SALVATORE. Sulla lettera *a*) dell'articolo 7 io desidererei avere la seguente elucidazione: quando si parla del regio decreto 6 gennaio 1941, n. 27 e del decreto legislativo

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)27<sup>a</sup> SEDUTA (10 novembre 1954)

26 marzo 1946, n. 141, si intendono compresi fra i « combattenti, reduci e assimilati » anche i partigiani?

TIRABASSI, *relatore*. Sì, poichè i partigiani sono assimilati ai combattenti.

RUSSO SALVATORE. Desidererei sapere se i futuri concorsi consisteranno per i combattenti, reduci e assimilati in una prova orale come è avvenuto nel concorso analogo svoltosi nel 1946 per le stesse categorie di insegnanti.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, faranno soltanto l'esame orale.

TIRABASSI, *relatore*. Io penso che nella lettera *d*) dell'articolo 7 dovrebbero essere compresi anche gli insegnanti delle scuole popolari, con l'intesa che fra le scuole popolari sono comprese anche le scuole carcerarie, reggimentali, quelle sussidiate dalle Regioni, ecc.

PRESIDENTE. Vorrei segnalare che c'è anche un'altra categoria di scuole popolari non statali e cioè quelle gestite da associazioni private. Ora in questo disegno di legge le espressioni della norma, tanto alla lettera *c*) che alla lettera *d*) dell'articolo 7 sono restrittive. Quindi se si vuole introdurre il concetto di « scuola popolare » si deve parlare oltre che delle scuole statali a carico dei Provveditorati agli studi, anche delle scuole a carico dei Comuni e di quelle a carico di associazioni che alle volte sono riconosciute come enti morali ed altre volte no ma che comunque gestiscono scuole a carattere popolare.

RUSSO SALVATORE. In Sicilia ci sono delle scuole sussidiate dalla Regione.

ROFFI. A me sembra che nell'insieme il disegno di legge sia buono. Tutte le osservazioni che sono state fatte ci mettono però in una condizione assai imbarazzante. Io mi sono fatto la convinzione che nessuno dei rilievi pur giusti che sono stati qui avanzati possa essere accolto senza un emendamento specifico in quanto non si possono includere, soltanto in via interpretativa, delle nuove categorie non menzionate nel testo del disegno di legge.

Quindi noi, per perfezionare il testo di un disegno di legge che è stato già approvato all'unanimità dai nostri colleghi della Camera dei deputati, saremmo costretti a ritardare la soluzione di un problema che si presenta assai urgente.

Certo, il disegno di legge non è perfetto, ma io penso che si potrà in un tempo successivo vedere cosa sia più opportuno fare per adeguare la legge alle esigenze della realtà, eventualmente attraverso un apposito disegno di legge che riguardi le scuole popolari. Inviterei pertanto gli onorevoli colleghi a voler accelerare la discussione del disegno di legge, limitando la discussione a questioni che possono essere risolte in semplice via interpretativa.

Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge nel testo attuale poichè in effetti così facendo abbiamo la convinzione di agire nell'interesse della scuola e degli insegnanti.

BANFI. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Roffi sull'esigenza che questo disegno di legge sia approvato rapidamente, senza nuovi intralci. È chiaro che con questo disegno di legge noi tocchiamo uno degli argomenti più scottanti per la scuola italiana. E poichè è presente l'onorevole Ministro della pubblica istruzione vorrei trattenermi brevemente su tale questione: la situazione denunciata anche dal senatore Lepore, degli insegnanti bocciati i quali continuano a fare scuola ed il numero spaventoso di insegnanti nella scuola elementare e nella scuola media che sono confermati anno per anno come avventizi costituisce uno dei fenomeni più dolorosi sia per l'umanità degli insegnanti sia per l'efficienza della scuola. Su questo siamo tutti d'accordo; vediamo quindi di spingere le cose innanzi verso rimedi sostanziali. Oggi non possiamo far niente in questo senso, ma vorrei pregare l'onorevole Ministro di mettere allo studio la prima questione sostanziale che è quella dell'aumento dei posti di ruolo nelle scuole elementari e secondarie, il che implica anche lo sviluppo dell'edilizia scolastica.

La seconda esigenza da soddisfare è che siano messi a concorso tutti i posti di ruolo in modo che essi siano ricoperti per intero. Resta poi il problema del numero enorme dei

bocciati che hanno fatto lezione per cinque o sei anni in modo lodevole; qui evidentemente ci troviamo di fronte ad una incongruenza oggettiva e quindi credo che tale situazione debba essere risolta.

Io penso che gli attuali sistemi di studi magistrali non siano tali da preparare gli studenti a far fronte alle esigenze effettive della scuola; d'altra parte è assai dubbio che gli esami di concorso rispondano veramente alla esigenza di accertare l'idoneità dei candidati alla futura attività che saranno chiamati a svolgere.

Immaginate, d'altra parte, la situazione di un maestro che vive in un paesino di 1.500 abitanti, praticamente isolato, il quale per prepararsi al concorso deve comperare dei libri anche costosi, senza avere nessuno cui appoggiarsi. Se si tiene conto di queste situazioni, che del resto sono frequentissime, si deve concludere che si presenta un complesso di problemi molto gravi per quanto concerne la natura di questi concorsi. Bisogna ideare un tipo di concorso che funzioni bene per quel che riguarda la possibilità di preparazione di tutti gli insegnanti.

Questo io ho detto, perchè questo mi detta la coscienza, turbata dal fatto che, mentre alcuni casi sono stati risolti, altri attendono una giusta soluzione.

TIRABASSI, *relatore*. Non ho altro da aggiungere alla mia relazione.

Per quanto riguarda l'interpretazione da dare al punto *d*) dell'articolo 7, in effetti, è noto che il Ministero riconosce il servizio prestato nelle scuole popolari come se fosse prestato nelle scuole normali.

Solo un'assicurazione del Ministro, che tra i maestri che hanno quattro anni di servizio fuori ruolo saranno anche inclusi quelli che hanno prestato tale servizio nella scuola popolare, potrebbe tranquillizzarci.

PRESIDENTE. Ricordo che la questione non riguarda solo gli insegnanti della scuola popolare, ma anche, come è stato detto dal senatore Russo Salvatore, gli insegnanti delle scuole carcerarie e reggimentali. Non è poi da escludere che, studiando a fondo il problema, possano risultare altre situazioni analo-

ghe; ad esempio, quella di scuole popolari tenute da privati, da enti morali o da enti pubblici. Tali aspetti della questione, più che formare oggetto di un emendamento a questo disegno di legge, potrebbero essere oggetto di un apposito disegno di legge.

RUSSO LUIGI. Io penso che, in sede di interpretazione, gli insegnanti delle scuole popolari potranno essere equiparati a quelli delle scuole elementari statali. Ciò si potrebbe forse ottenere, anche senza un apposito disegno di legge.

ROFFI. Io ritenevo che si dovesse dare dell'articolo un'interpretazione restrittiva. L'onorevole relatore dice che questi maestri sono equiparati agli altri insegnanti elementari non di ruolo. In tal caso non sarebbe necessario un emendamento. Penso, però, che non possiamo che rimetterci al Ministro. Se egli ritiene che, in sede di interpretazione, si potrà attribuire la qualifica di insegnante delle scuole elementari statali anche agli insegnanti delle scuole popolari, allora non ho motivo di insistere nella mia posizione.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono perfettamente d'accordo con la Commissione sull'utilità e sull'urgenza di questo disegno di legge, urgenza che richiede che il disegno di legge sia approvato senza emendamenti.

Sento tuttavia il dovere di ripetere qui alcune osservazioni che già il Governo fece alla Camera dei deputati.

La prima si riferisce all'aliquota del 10 per cento dei posti stabilita dall'articolo 1. Il Governo già ha dichiarato che i proponenti del progetto di legge si illudevano di poter risolvere con questa norma il problema degli incarichi e delle supplenze. Ripeto qui che, con l'aliquota del 10 per cento, si sistemeranno circa 16-17.000 maestri, ma non si eliminerà certamente il supplentato. Questo si riferisce infatti a periodi brevi di supplenza, anche per assenza dello stesso insegnante che si trovi nel ruolo soprannumerario. Con il 10 per cento blocchiamo la situazione, e cioè comprendiamo in questi 16-17.000 maestri anche gli attuali supplenti temporanei, sicchè diamo il ruolo soprannumerario anche ai supplenti temporanei.

Il Governo fece la proposta di ridurre l'ali-quota al 5 per cento, per lasciare una parte dei posti ai supplenti annuali. Tale proposta fu respinta.

L'altra obiezione, fatta dal Governo, riguarda il terzo comma dell'articolo 8, dove si stabilisce un esame con sole prove orali. Su questa obiezione insisto, per indicarvi una linea direttiva della politica del Governo: uscire fuori da un periodo di anormalità, ritornare il più sollecitamente possibile all'applicazione delle normali disposizioni per il reclutamento dei docenti, sottoponendo i candidati a complete prove di esame.

Io posso ammettere che i concorsi possano essere riservati a determinate categorie, ma le prove debbono essere complete, e non limitarsi ad una finzione di concorso, per la serietà e la responsabilità della scuola. A mio avviso, infatti, è maggiore la responsabilità di un maestro elementare, che non quella di un professore di scuola media o addirittura di un professore universitario. Il maestro elementare, in certi casi, è infatti l'unico rappresentante della cultura in determinati Comuni.

Peraltro, dopo aver fatto tali doverosi rilievi, mi rimetto alla Commissione. Questa legge porterà tale utilità che, pur ribadendo le sue riserve, il Governo ne accetta l'approvazione nel testo trasmesso dalla Camera.

Circa la questione particolare della posizione degli insegnanti delle scuole popolari, faccio osservare che il disegno di legge parla di istituzione di un ruolo in soprannumero per i maestri delle scuole elementari statali. Non possiamo quindi dare una sistemazione di ruolo al personale che non sia agganciato all'organico dello Stato. La scuola popolare è finanziata dallo Stato, ma la sua ragion d'essere è temporanea; si tratta, insomma, di una scuola fluttuante. Quando sarà cessata la necessità del recupero di determinati elementi rimasti analfabeti, o che hanno bisogno, nonostante la loro età, della cultura elementare, la scuola popolare potrà cessare di esistere, ed anzi è augurabile che cessi di esistere. Non c'è un organico della scuola popolare, e questo, insieme al suo carattere fluttuante, la distingue dall'autentica scuola elementare statale. Non esiste un ruolo ordinario: come

potremmo creare allora un ruolo soprannumerario?

Si riconosce agli insegnanti delle scuole popolari un punteggio, per il servizio prestato, ai fini della loro immissione nei ruoli ordinari. Ritengo che, in sede di interpretazione di questa legge, sarà difficile far rientrare in queste disposizioni anche gli insegnanti della scuola popolare, perchè non si tratta di scuola di Stato.

Per quanto mi riguarda, comprendo in pieno le preoccupazioni del senatore Banfi, che sono anche le mie, e cercherò di fare in modo che l'interpretazione sia la più lata possibile. Ma la lettera della legge prevale, e le osservazioni, gli ordini del giorno delle Commissioni parlamentari possono dare solo un'indicazione che non è vincolante. Tali indicazioni giovano all'interpretazione, ma non costringono a una interpretazione determinata, e, di fronte alla dizione « scuole elementari statali », l'organo di interpretazione, ad esempio, il Consiglio di Stato, quasi certamente escluderà le scuole popolari.

Per quanto riguarda l'edilizia popolare, assicuro la Commissione che sto facendo ogni sforzo per risolvere il problema, o avviarlo a soluzione, e penso di creare una Direzione generale *ad hoc* per coordinare il lavoro. Ci auguriamo di poter cominciare quanto prima, con i fondi a disposizione, nuove costruzioni. Il problema è di una portata enorme, e diventa sempre più ampio. La scuola, fortunatamente, si estende sempre più, gli allievi aumentano notevolmente, e questo aggrava il problema dell'edilizia.

Infine, ricordo che, il problema affrontato con questo disegno di legge, esiste anche per la scuola secondaria; vi è, in proposito, una serie di disegni di legge, 11 o 12, e proprio ieri ho dato direttive perchè essi siano uniti insieme in un disegno di legge organico.

GIARDINA. Desideravo qualche assicurazione dal Ministro circa l'istanza avanzata dal collega Lepore perchè il bando dei concorsi previsti dall'articolo 7 sia immediato.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione.* Non appena il disegno di legge in discussione

sarà legge, poichè esso mi chiede di bandire il concorso, io lo bandirò senza indugio.

CONDORELLI. In linea di massima, sono favorevole al disegno di legge.

Richiamo, però, l'attenzione del Ministro sulla necessità di uscire, una buona volta, da queste situazioni eccezionali, perchè deve cessare il sistema di offrire delle scorciatoie a persone che sono state respinte nei concorsi normali, o che non si sono cimentate in tali concorsi. Dobbiamo tener conto dei giovani che si preparano alla vita studiando seriamente, e che trovano la strada sbarrata.

Questi giovani debbono essere tenuti presenti da noi più di ogni altro, perchè è da essi che la scuola può attendere il suo rinnovamento.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che l'inquadramento nel ruolo soprannumerario è subordinato ad una prova d'esame.

CONDORELLI. Si tratta di forma.

PRESIDENTE. Del resto io sono d'accordo con lei, e questo mi ha reso esitante a consentire alla proposta dell'amico Lepore che chiedeva una sanatoria senza concorso.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È istituito presso ogni Provveditorato agli studi, oltre al ruolo previsto con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato, con modificazioni, con legge 23 aprile 1952, n. 526, un ruolo di maestri in soprannumero.

Il numero dei posti di tale ruolo è pari al decimo dei posti del ruolo istituito con il decreto legislativo predetto.

(È approvato).

#### Art. 2.

I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo previsto con il decreto legislativo

2 maggio 1947, n. 499, che siano rimasti eventualmente vacanti dopo le immissioni di cui al successivo articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero.

I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti disponibili del ruolo di cui al predetto decreto e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri del ruolo soprannumerario secondo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso.

(È approvato).

#### Art. 3.

Al maestro del ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennità previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado.

(È approvato).

#### Art. 4.

Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonchè il loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

(È approvato).



## Art. 5.

All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente immessi nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'articolo 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo di cui al predetto decreto sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo di cui al citato decreto per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti.

(È approvato).

## Art. 6.

Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonchè per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Dal numero dei posti vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di un quinto dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre provincie. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre provincie, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'immissione nel ruolo di cui al predetto decreto.

(È approvato).

## Art. 7.

Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

1) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

a) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai combattenti, reduci e assimilati, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati po-

litici e razziali, svoltisi ai sensi del succitato decreto;

c) ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

d) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una provincia.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ritorlando sulla questione dell'interpretazione del punto d) dell'articolo 7, noto una contraddizione tra quanto detto dall'onorevole Ministro e quanto risulta da un'ordinanza ministeriale che ho sott'occhi. Tale ordinanza afferma che, a tutti gli effetti, gli incarichi dati in scuole popolari debbono essere considerati equiparabili agli incarichi e supplenze nelle scuole statali. Ora, se sussiste tale disposizione, per quale ragione gli insegnanti della scuola popolare non dovranno beneficiare di questa legge? Questa mi sembra una contraddizione. Ci si dice che c'è urgenza, e questo, a volte, ci impedisce un più approfondito esame di importanti questioni. Penso però che, senza dover approvare un nuovo disegno di legge, l'interpretazione del punto d) dell'articolo, possa essere conforme ai nostri desideri, secondo quanto dispone l'ordinanza ministeriale da me citata.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha posto l'accento su una sostanziale diversità di struttura della scuola popolare nei confronti della scuola statale.

L'ordinanza da lei citata non parifica i corsi elementari normali, ma si limita ad assegnare agli insegnanti delle scuole popolari un punteggio pari a quello concesso ai supplenti delle scuole elementari statali.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. L'ordinanza stabilisce che « gli insegnanti delle

scuole popolari sono, a tutti gli effetti, equiparati agli insegnanti fuori ruolo supplenti nelle scuole elementari, dovendosi considerare, come fu chiarito a suo tempo, i corsi di scuola popolare come posti aggiunti a quelli a disposizione per gli incarichi provvisori, avendo lo stesso punteggio ed insegnando le stesse materie ».

BANFI. Sono equiparati a tutti gli effetti, come risulta dalla stessa ordinanza, unicamente ai fini degli incarichi provvisori e delle supplenze, non per quanto riguarda un eventuale inquadramento in ruolo.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il numero di posti del ruolo soprannumerario è in diretto rapporto col numero dei posti del ruolo ordinario, e non vi sono posti di ruolo ordinario per coloro che insegnano nei corsi popolari.

Peraltro, riconfermo quello che ho detto prima: non sarò io a contrastare un'interpretazione estensiva, perchè la mia direttiva politica è quella di sistemare, nell'interesse della scuola, il maggior numero possibile di insegnanti.

CONDORELLI. Ho già detto prima che, in fondo, disposizioni di questo genere rappresentano un'ingiustizia. Se saranno esclusi gli insegnanti della scuola popolare, si commetterà un'ingiustizia nell'ingiustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui al numero 1) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa

assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneità.

Nel concorso riservato di cui al numero 2) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'articolo 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, numero 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui al numero 1) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui al numero 2) e viceversa.

Nel caso in cui il contingente dei posti di ruolo soprannumerario non risulti interamente coperto dai concorsi riservati, i posti che rimanesse vacanti saranno immediatamente messi a concorso, a norma del precedente articolo 2.

(*È approvato*).

LEPORE. Propongo alla Commissione il seguente ordine del giorno: « La 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 724, invita il Ministro a dare immediata applicazione alla legge stessa, procedendo al bando di concorso di cui all'articolo 7, con assoluta urgenza ».

È necessario che il provvedimento che stiamo per approvare abbia immediata esecuzione. È in corso di espletamento infatti un concorso magistrale dal quale usciranno altre categorie di idonei. Siccome i ruoli in soprannumero hanno riferimento all'attuale situazione, è bene evitare di trovarsi dinanzi ad un ulteriore numero di maestri che saranno dichiarati idonei, e che presumibilmente sarà molto forte. Ora poichè l'applicazione di questo ruolo avviene provincia per provincia, con concorso aperto a tutti, è opportuno che una rapida attuazione del provvedimento impedisca l'alterazione delle attuali situazioni provinciali, ciò che invece

si può verificare col rinvio dell'esecuzione del disegno di legge a data posteriore all'esito dell'attuale concorso.

Quando il disegno di legge fu approvato alla Camera, se ne prevedeva l'esecuzione prima dell'ottobre 1954; bisogna riparare al ritardo di cui non si può far colpa ad alcuno. È bene perciò affrettare ora al massimo l'iter finale.

PRESIDENTE. Concordo con le osservazioni del senatore Lepore, ma ritengo che l'ordine del giorno non sia necessario nè opportuno perchè il Ministro è già impegnato in linea generale a rendere il più sollecita possibile l'esecuzione della volontà del Parlamento. In linea di fatto poi il ministro Ermini ha chiaramente indicata la propria opinione circa l'urgenza di questo provvedimento.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già parlato dell'urgenza del provvedimento proprio in rapporto al concorso cui si è fatto cenno. Anzi proprio per questa ragione non ho insistito sui rilievi che il Governo fa sui punti essenziali del provvedimento. Sono tanto convinto dell'urgenza che, se ciò fosse possibile, presenterei l'ordine del giorno a me stesso. Assicuro quindi il senatore Lepore che solleciterò al massimo l'esecuzione del provvedimento, il quale credo che nel prossimo anno avrà già dato i suoi buoni frutti.

ROFFI. Circa l'utilità della prova orale, vorrei dire che essa è di gran lunga preferibile alla prova scritta, perchè è nel confronto diretto fra esaminatore e candidato che si può stabilire la capacità di quest'ultimo ad essere buon insegnante, chè un perfetto letterato può non essere un buon didatta. Il Ministro dovrà quindi provvedere affinchè si tratti di una prova seria e di un vero concorso.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini: « Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio » (299) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DONINI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda la *vervata quaestio* della sessione di esami di febbraio, da lungo tempo causa di incertezza fra gli studenti, di polemica fra i docenti e di agitazione agli inizi di ogni anno. Quando il nostro Presidente, nel febbraio scorso, mi affidò l'incarico di preparare una breve relazione al riguardo, accettai volentieri, anche perchè ero e sono fondamentalmente d'accordo con il criterio ispiratore del progetto, pur riservandomi di proporre alcuni ritocchi, su cui mi intratterò successivamente.

Il disegno di legge era stato proposto per provvedere alla sessione di esami dell'anno accademico 1953-54; senonchè, quando io ricevetti l'incarico, l'appello di febbraio volgeva ormai al termine, sicchè la discussione in seno alla nostra Commissione doveva fin d'allora aver di mira il nuovo anno accademico. Molti mesi sono ormai passati e ci troviamo di nuovo quasi in situazione di urgenza; tuttavia il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati in ogni caso, perchè dovremo modificare alcune norme transitorie previste originariamente per la sessione invernale passata. Questo consentirà a noi, nonostante il ritardo, la massima libertà di giudizio.

Gli esami universitari, com'è noto, sono regolati in Italia, chissà perchè, da leggi, e precisamente dall'articolo 164 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, n. 1952,

del 31 agosto 1933. Con tale legge sono ammesse ogni anno solo due sessioni d'esame, una subito dopo la chiusura dell'anno accademico (giugno-luglio) e l'altra un mese prima dell'inizio del nuovo anno accademico (settembre-ottobre). Il regolamento del 4 giugno 1938 precisa inoltre che le due sessioni di esami si riferiscono allo stesso anno accademico, hanno normalmente la durata di un mese (di fatto le cose avvengono molto diversamente) e si articolano ciascuna in due appelli (non si esclude però che gli appelli possano essere più di due, perchè si dice « almeno due ») della durata di quindici giorni l'uno.

Per una di quelle tipiche coincidenze di cui spesso si compiacciono gli avvenimenti, accadde che proprio all'indomani della loro promulgazione tutte queste disposizioni vennero subito violate. Infatti, dopo un certo periodo di anni in cui non si era più parlato della sessione di febbraio, e proprio dopo che la legge aveva codificato questa situazione, dal 1934 in poi intervenne l'Esecutivo per concedere, di volta in volta, la terza sessione di febbraio, aprendo un perenne stato di pratica violazione della legge, cui il Ministero consentiva vuoi sotto la pressione degli avvenimenti, vuoi in seguito alle agitazioni degli studenti, motivo costante di turbamento degli studi.

In realtà la concessione di tale sessione, che ai miei giovani tempi cadeva nel mese di marzo, risale ai primissimi anni della prima guerra mondiale, ed ha ormai trentott'anni di vicende, con una sola breve interruzione dal 1926 al 1933.

Il testo unico del 1931 non ha neppure giovato, del resto, alla unificazione delle procedure di esame, perchè molte Università e talune determinate facoltà hanno regolamenti del tutto particolari al riguardo, e ciò in contrasto con quell'esigenza di uniformità oggi tanto auspicata, della quale peraltro non sono affatto entusiasta, convinto come sono della necessità di una maggiore autonomia per le nostre Università. La Facoltà di ingegneria di Roma, per esempio, ha da tempo istituito regolari appelli mensili, limitati per ora ai soli fuori corso.

Con l'attuale disegno di legge, approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione della Camera dei de-

putati con una votazione schiacciante di soli tre contrari su quarantaquattro votanti, si propone di risolvere alcuni dei più grossi problemi derivanti da questa ormai vecchia situazione, non già modificando il testo unico, ma lasciando inalterate le due sessioni di esame e stabilendo fra il 1° ed il 15 di febbraio un terzo appello distanziato della sessione autunnale.

Vi sono però alcune limitazioni. Anzitutto non si può sostenere più di un esame, in secondo luogo, la relativa domanda deve essere presentata contemporaneamente a quella per gli esami da sostenersi nella sessione di ottobre; infine, essendo l'appello di febbraio una continuazione della sessione autunnale, non possono essere ripetuti in febbraio gli esami già affrontati con insuccesso nella sessione di ottobre.

Indubbiamente, tutto il congegno risente un po' dell'espedito; ma, a mio modo di vedere, è bene esaminare il problema nel suo insieme. L'appello di febbraio disturba il corso degli studi: non vi possono essere dubbi al riguardo, ed anche gli studenti lo ammettono. Il corso dell'insegnamento viene interrotto nel mezzo dell'anno accademico; gli studenti, terminata la sessione autunnale, anzichè orientarsi verso la frequenza dei corsi per il nuovo anno accademico, mettono mano ai libri per la prossima prova. Praticamente può dirsi che in certe Facoltà un regolare programma di studi ha inizio solamente dopo che sono esauriti gli esami di febbraio. Ammesso tutto questo, pochi si sentono però di invocare l'abolizione pura e semplice della sessione — ed è su questa linea che si è messo l'onorevole Ermini con il suo disegno di legge.

I grossi mali che affliggono le nostre Università e disturbano il corso degli studi non derivano certo da questo appello aggiuntivo: hanno origine da ben altre cause, come l'insufficienza dei docenti (il numero dei professori si è appena raddoppiato negli ultimi anni, mentre quello degli studenti è passato a 7-8 se non 9 volte), la mancanza di mezzi adeguati, e di apparecchiature scientifiche, l'indigenza della maggior parte degli studenti ecc.

In secondo luogo, il congegno degli esami di profitto non è fra i più indovinati. Un alto grado di coscienza professionale non va visto

in una formazione enciclopedica, ma in un indirizzo formativo, diversamente da quanto certi dirigenti della scuola ancora sostengono. La riforma Gentile aveva in parte intuito questo nuovo indirizzo; ma successivamente si è tornati a volere medici, professori, ingegneri e avvocati che sapessero tutto, su qualunque materia, diminuendo in modo arbitrario il numero delle materie facoltative, sino a creare una specie di « numero chiuso » per i corsi di insegnamento. Oggi così succede che, per esempio, solo pochissimi studenti di ingegneria e di medicina riescono a superare in tempo lo sbarramento del primo biennio.

Nè io sono fra quelli che denunciano nell'alto numero degli studenti la causa di tutti i mali che affliggono le Università. Fra l'altro, in Italia, oggi abbiamo circa 40 mila studenti di meno del 1945. In realtà, i nostri 226.243 studenti universitari rappresentano solo lo 0,5 per cento della popolazione mentre in altri Paesi la percentuale studentesca è assai maggiore. Il fatto che la Svezia e la Svizzera abbiano una percentuale minore, lo 0,3 sta solo a dimostrare che il numero degli studenti aumenta non già in proporzione aritmetica, ma in proporzione quasi geometrica rispetto alla popolazione. Difatti l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno percentuali doppie dell'Italia: l'1 per cento. Non esiste per noi un vero e proprio caso di « sovrappopolazione scolastica ». L'Italia in verità non abbonda di ingegneri e di medici, come non abbonda di elementi tecnici qualificati, che potrebbe assorbire in numero ben maggiore, con un diverso ordinamento sociale.

È quindi ingiusto individuare nel desiderio che hanno i ceti meno abbienti di migliorare le proprie condizioni con studi superiori la ragione dell'attuale crisi, e profondamente errato comprimere questo slancio. Bisogna se mai superare la vecchia tradizione spagnolesca, che considera indispensabile la laurea per professioni che non la richiederebbero affatto. Il « galantuomo » sprovvisto di laurea è infatti considerato da noi quasi un traditore della sua classe. Questi sono problemi che dovrebbero essere discussi ed affrontati in sede molto diversa. Io sono convinto che attraverso una riorganizzazione più giusta di tutto l'insegnamento universitario, la sessione di febbraio po-

trebbe e dovrebbe scomparire; ma prima di arrivare a questo, occorre tener conto di molte altre esigenze.

Al penultimo congresso dell'Associazione nazionale dei professori universitari di ruolo, nell'ottobre 1953, lo stesso relatore, professor Capocaccia, che pure, a mio modo di vedere, accusava ingiustamente gli studenti di essere responsabili dell'affollamento delle nostre Facoltà, giunto alla fine della sua disamina, concludeva per quel che riguarda le sessioni di esami: « Soltanto dopo aver ripreso in esame i vari programmi ed il loro coordinamento — cosa che è stata fatta od è in corso presso moltissime Facoltà — e dopo avere svecchiato i metodi e sfrondate le materie, potremo anche affrontare il problema della riduzione delle sessioni di esame e finalmente liberarci della penosa e continua richiesta di appelli e sessioni da parte dei fuori-corso ». Colui che parlava in questo modo era uno dei più severi nell'analizzare la situazione di disordine di oggi e nel ritenere inevitabile la soppressione della sessione di febbraio. Occorre dunque prima risolvere il problema dei metodi di insegnamento e affrontare la questione dello stato economico degli studenti, i quali spesso non sono in grado di seguire i corsi e di dare gli esami entro il limite degli anni prescritti, creando così il grosso problema dei fuori-corso, i quali non sono soltanto una conseguenza della guerra, ma sono la conseguenza di tutto l'ordinamento universitario. È noto, per esempio, che soltanto il 3 o 4 per cento degli studenti supera il biennio preparatorio di ingegneria; è così che giungiamo alla situazione di fatto, per cui oggi di fronte a 226 mila studenti abbiamo 86 mila fuori corso e ciò malgrado che dal 1945 gli studenti universitari siano diminuiti di 40 mila unità.

La questione dei fuori corso è molto grave ed a mio parere dipende soprattutto o comunque in modo notevole dall'ordinamento macchinoso degli studi e da una concezione sbagliata del carattere « informativo » degli esami.

Di fronte a queste osservazioni si potrebbe dire, e il quesito fu posto dall'onorevole Ermini nella sua relazione alla Camera: perchè non si fa una legge completamente nuova? l'obiezione è giustificata in sede di teoria; nella pra-

tica urge però il bisogno di regolare prima in maniera più rigorosa l'andamento agli studi. Negli ultimi anni non abbiamo fatto che assistere al continuo cedere, da parte dell'Esecutivo, alle pressioni degli studenti i quali, spinti dalle loro esigenze, si facevano sentire come potevano. Ritengo anch'io che questo disegno di legge debba costituire un primo passo verso la definitiva eliminazione della sessione di febbraio; e questo credo sia il pensiero del presentatore. Ma non ne vedrei possibile la attuazione concreta se non collegata a tutto il riordinamento della situazione universitaria. Le stesse Facoltà le quali hanno espresso il desiderio di vedere abolita fin da ora questa sessione, hanno poi manifestato in ordini del giorno ed in comunicazioni delle opinioni contrastanti. La Facoltà di lettere di Roma, per esempio, votò l'anno scorso un ordine del giorno in cui rassegnandosi ad accettare un appello supplementare dopo l'inizio dell'anno accademico, raccomandava che esso si svolgesse subito dopo le vacanze di Natale, fino al 20 gennaio, il che è significativo. Infatti è solo la data scelta per questa sessione di esami che a molti non sembra soddisfacente, anche se altre Facoltà condividono la data proposta nel disegno di legge.

Io comunque vorrei concludere così: allo stato attuale delle cose nel mondo universitario, un appello supplementare, in qualsiasi modo sia chiamato, è indispensabile.

Questo appello supplementare è bene che sia regolato per legge, in modo da evitare che fra tre o quattro settimane abbia inizio ancora una volta una agitazione studentesca che poi porterebbe con ogni probabilità l'Esecutivo a capitolare dinanzi alle pressioni degli studenti.

Infine, se noi ammettiamo la necessità di questo appello supplementare, non possiamo limitarlo ad un solo esame. Perchè? Ci sono degli studenti che hanno la capacità e la possibilità di affrontare uno, due o più esami in una stessa sessione; da un punto di vista logico, non si vede perchè ci debba essere una mortificante limitazione. Gli stessi professori su tale questione sono piuttosto concordi col mio punto di vista, in quanto ritengono che dove ci sono degli sbarramenti e dove lo studente si presenta all'esame con caratteristiche di maggiore preparazione e serietà, il volere

fissare i limiti a un solo esame per febbraio costituisce una ingiusta penalizzazione per i migliori, significa uguagliare la situazione per tutti senza tener conto delle possibilità personali. Si dice: se manteniamo la libertà di dare più esami, conserviamo alla sessione lo stesso carattere tumultuario che ha avuto negli anni passati e non facciamo un passo avanti sulla strada della riorganizzazione in questo campo. Questa a me non sembra la via giusta al momento attuale. Io perciò rimango favorevole ad un solo terzo appello distanziato nel mese di febbraio, ma proporrei con un emendamento che venisse soppresso il secondo comma dell'articolo 1 che contiene una limitazione la quale a mio parere non ha ragione di essere.

Secondo il testo del disegno di legge la durata dell'appello dovrebbe essere limitata a 15 giorni; ma anche qui siamo dinanzi ad un dato direi puramente meccanico, poichè se è vero che in teoria la sessione dura un mese e l'appello soltanto 15 giorni, in pratica non è così e continuerà a non essere così fino a che non sarà cambiata la situazione di fatto che rende inevitabile l'affollamento non delle Università, ma delle aule di esami. Si tratta di due cose ben diverse: l'affollamento universitario non esiste, ma l'affollamento agli esami sì. Io proporrei quindi con un secondo emendamento che l'appello avesse la durata di tre settimane, e precisamente dal primo al 21 febbraio, in modo che nel frattempo sia possibile preparare bene i due o tre esami che molti studenti si sentiranno di dare. Non intendo formalizzarmi su tale richiesta, ma credo che se l'adottassimo, daremmo una maggiore tranquillità agli interessati ed eviteremmo nuove successive capitolazioni.

Resta da esaminare l'articolo 2 del disegno di legge. Evidentemente, se non si accetta il secondo comma dell'articolo 1, il primo comma dell'articolo 2 viene a cadere automaticamente. Il secondo comma dell'articolo 2 potrebbe invece rimanere, con la modifica indispensabile delle parole « nel febbraio 1954 possono », che andrebbero sostituire con le altre « nel febbraio 1955 possono ». Io sono favorevole all'approvazione di questo comma.

Gli studenti più seri non fanno il loro piano di studi in una maniera puramente meccanica e coloro che hanno già preparato un piano di

esami da alcuni anni, o anche soltanto da un anno, si troverebbero ad essere penalizzati di fronte agli altri, se non potessero ripetere in questo appello che viene loro concesso, una materia nella quale fossero stati riprovati in ottobre. Siamo d'accordo sull'abolizione finale di questa norma; soltanto in via transitoria proponiamo che siano ancora una volta ammessi a ridare l'esame quegli studenti che in ottobre fossero stati riprovati. Essere riprovati in un esame universitario, del resto, specialmente nelle Facoltà scientifiche, non è sempre indizio di incapacità, in quanto il fatto fisio-psicologico alle volte influisce in modo determinante su un esame. Quindi io sarei disposto a mantenere questa norma transitoria, che l'onorevole Ermini propose alla VI Commissione della Camera dei deputati e che venne approvata a grandissima maggioranza.

Riassumendo, restino pure le due sessioni, secondo il testo unico del 1933, resti pure il terzo appello di febbraio che ci permetta di passare ulteriormente ad una normalizzazione degli esami universitari, resti pure il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge; eventualmente discutiamo se sia opportuno, anche per evitare capitolazioni indecorose all'ultima ora, stabilire la durata della sessione dal 1° al 21 febbraio anzichè dal 1° al 15 febbraio; lasciamo cadere il secondo comma dell'articolo 1 e manteniamo la norma transitoria dell'articolo 2 per il 1955.

Queste sono le proposte che intendo fare come relatore, in sostanziale accordo con lo spirito di questo disegno di legge. Pur dicendo questo a titolo personale, a me sembra tuttavia che questa sia un'opera di equità e di giustizia, che ci permette di porre in maniera chiara, dinanzi a tutti, la necessità di una riorganizzazione degli studi e degli esami universitari, per arrivare finalmente un giorno alla soppressione dell'appello di febbraio.

GIARDINA. Il fine di questo disegno di legge è di diminuire il turbamento che la sessione di febbraio arreca alle normali sessioni di esami. Il relatore, senatore Donini, ha messo in evidenza però che questa sessione risponde anche a una reale esigenza degli studenti, perchè le due sessioni normali non sono sufficienti. Quindi se da un lato l'appello di feb-



braio è un'esigenza della studentesca universitaria, da un altro lato però esso turba gli studi.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, è un principio fondamentale della nostra legislazione universitaria che non si possa ripetere un esame nella medesima sessione; e poichè nel primo comma dell'articolo 1 si considera l'appello di febbraio come un prolungamento della sessione autunnale, bisogna pur dire esplicitamente che in tale appello è possibile ripetere anche degli esami eventualmente sostenuti con esito negativo nella sessione autunnale. Del resto la norma è transitoria e ciò è ben giusto che sia. Io ritengo poi che si possa accogliere quanto è stato proposto dal presentatore del disegno di legge al secondo comma dell'articolo 1 stabilendo che nell'appello di febbraio si ha la possibilità di sostenere un solo esame di profitto, in quanto, supponendo una media di cinque esami annuali nei vari corsi universitari si può pensare che lo studente diligente abbia tutta la possibilità di sostenere due esami nella sessione estiva, due nella sessione autunnale ed uno nell'appello di febbraio.

Per quanto concerne l'ordinamento degli esami universitari si potrebbe anche studiare la possibilità di adottare il sistema già in vigore presso l'università di Padova. Secondo tale sistema gli studenti fanno gli esami quando vogliono con la sola limitazione che non possono ripetere un esame, in cui siano stati respinti, nel corso dei dodici mesi successivi.

Io posso dire che nell'Università di Palermo, dove insegno, l'appello di febbraio ci ha tolto in pratica 45 giorni; ora la sospensione delle lezioni per 45 giorni è gravissima se si considera che dopo Pasqua in pratica le lezioni universitarie sono finite. Noi non possiamo non approvare questo disegno di legge che viene appunto a ridurre notevolmente il turbamento degli studi causato dall'appello di febbraio nè gli studenti potranno protestare per avere la possibilità di dare più esami in quanto il sistema si normalizzerà subito.

**CONDORELLI.** Io trovo che il disegno di legge meriti senz'altro l'approvazione. Con esso non si elimina completamente l'inconveniente che tutti coloro i quali vivono nell'Uni-

versità avvertono, ma si fa un notevole passo verso la sua soluzione. Io sarei favorevole a limitare il periodo di appello a soli quindici giorni appunto per il fatto che si dà la possibilità di sostenere un solo esame.

Mi preme poi di prospettare un'altra necessità, quella cioè di considerare in modo diverso i fuori corso: infatti, avendo costoro cessato dall'obbligo della frequenza, non vedo perchè non dovrebbero sostenere degli esami in numero maggiore di quello ammesso per gli studenti dei corsi regolari. Ci sarebbe soltanto un inconveniente per noi professori che saremmo chiamati ad esaminare un maggior numero di studenti; ma, in sostanza, ciò gioverebbe anche a noi perchè ci troveremmo un minor numero di studenti agli esami di luglio o di ottobre. Per questi studenti non sussisterebbe nemmeno il pericolo di vederli allontanarsi dalle lezioni per sostenere gli esami, i quali d'altra parte dovrebbero svolgersi in ore diverse da quelle assegnate alle lezioni.

**BANFI.** Si comprendono molto chiaramente le intenzioni dell'onorevole Ermini nel proporre questo disegno di legge: la prima intenzione è quella di regolare giuridicamente la situazione assolutamente insostenibile dell'appello di febbraio. La seconda è quella di togliere quel disturbo che la sessione di febbraio arreca agli insegnanti che non possono fare lezione e agli studenti che non vanno a lezione per preparare gli esami. La mia esperienza personale mi comprova che l'appello o sessione di febbraio si è andato progressivamente affollando di studenti, ma questo non significa che tale appello o sessione corrisponda a delle esigenze ideali, ma piuttosto è una riprova di quelle condizioni delle nostre Università sulle quali il relatore Donini si è intrattenuto. Siamo tutti d'accordo, mi pare, nel riconoscere la necessità di regolarizzare la situazione e insieme la impossibilità attuale di eliminare l'appello di febbraio. Credo che possiamo anche essere d'accordo con l'osservazione fatta dal senatore Condorelli su un più largo criterio da adottare nei riguardi degli studenti fuori corso.

La questione su cui forse non siamo d'accordo è la proposta del collega Donini per l'allargamento del numero degli esami. Perchè alcuni non sono d'accordo su questo? Cerchia-



mo di vedere chiaramente il problema. Dal punto di vista dello studente, io credo che il lasciargli il senso della sua responsabilità nel giudicare se sia preparato o meno a sostenere uno o più esami sia una cosa giusta. Il limitare il numero degli esami sarebbe, a mio avviso, un modo di penalizzare i migliori cioè coloro che hanno la capacità di sostenere un maggior numero di esami. Si può pensare che dare la possibilità di sostenere un numero maggiore di esami obblighi le Commissioni a trattenersi per un periodo più lungo. Penso che questo non sia del tutto esatto perchè ciascuna Commissione funziona per conto proprio.

PRESIDENTE. Ma si potrà allora verificare il caso che uno studente debba sostenere più esami nello stesso giorno, specialmente nelle Università popolose.

DONINI. Si potrebbe anche adottare il sistema oggi in vigore, ad esempio, nella Facoltà di medicina, dove gli esami si fanno dopo le sette di sera, perchè durante il giorno i docenti sono impegnati nel lavoro di ospedale.

PRESIDENTE. Ma, abolendo ogni limitazione di numero, inevitabilmente si prolungherà la sessione.

CONDORELLI. Proprio gli studenti più bravi sono quelli che maggiormente sentono il peso di un esame, e non saranno disposti a sostenere due esami nella stessa giornata o in giorni consecutivi.

C'è sempre bisogno di un intervallo, e io lo concedo sempre senza difficoltà. Evitiamo di tener conto soltanto delle esigenze degli studenti meno diligenti.

BANFI. Comunque l'attuale disposizione impedisce allo studente, per bravo che sia, di sostenere due esami nella stessa sessione.

Non vedo insomma una vera ragione per limitare il numero degli esami ad uno. Si dice qui che è necessario diminuire il periodo di tempo destinato agli esami di febbraio. Io penso che, con un poco di buona volontà, tale periodo di tempo potrà essere egualmente breve anche senza la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

E vengo ad un'altra questione, quella della frequenza degli studenti. Si è detto che, in periodo di esami, gli studenti non assistono alle lezioni.

CONDORELLI. E questa è la cosa più grave.

BANFI. Osservo che non vengono alle lezioni anche negli altri periodi. Se noi docenti però riusciamo a tenere corsi che siano realmente fondamentali per la cultura degli studenti io so che essi fanno qualunque sacrificio per essere presenti; se un anno siamo noi i primi a mollare, allora vediamo che i banchi si rendono deserti. Ai giovani bisogna saper imporre certe cose, con l'autorità del docente: egli può pretendere la frequenza alle sue lezioni ed ha un mezzo morale di pretenderlo, un mezzo fortissimo, quello di chiedere loro un determinato *curriculum* di esami.

Per mia esperienza so, ad esempio, che la data perfetta per sostenere l'esame di laurea è l'ottobre dell'ultimo anno, perchè questo lascia allo studente il tempo di preparare meglio la tesi nei mesi estivi.

Per ovviare alla mancanza di frequenza, possiamo inoltre controllare il numero degli studenti, ma dobbiamo soprattutto creare una necessità morale e intellettuale per i giovani di essere presenti alle nostre lezioni, creare cioè un rapporto più vivo e continuo tra docente e allievo.

Penso insomma che la limitazione introdotta sia del tutto meccanica, estrinseca, mentre dobbiamo ovviare ai mali che affliggono le nostre Università con mezzi più concreti.

DONINI, *relatore*. La discussione che si è qui svolta ha riguardato soprattutto la questione posta dal secondo comma dell'articolo 1, e cioè la limitazione ad un solo esame per l'appello di febbraio previsto per i prossimi anni.

Ripeto, per mio conto, che non vedo alcun pericolo nel lasciar libero lo studente di sostenere più esami; se si verificasse il caso di coincidenza nella data di più esami, a ciò si potrà ovviare facilmente con l'accordo diretto fra il docente e lo scolaro, per ottenere un breve rinvio.

L'essenziale è che sia finalmente messo un pu' di ordine in questa materia, perchè si possa

poi un giorno far scomparire la sessione di febbraio, anche per permettere maggiore regolarità di frequenza.

Al senatore Condorelli faccio osservare che quelli ch'egli ha chiamato « studenti bravi » frequenteranno anche durante il mese di febbraio, perchè il professore li conosce, perchè esiste cioè tra docente e scolaro quel rapporto diretto di cui parlava il senatore Banfi; questi studenti del resto stabiliscono il calendario dei loro esami d'accordo con i professori. Quanto io dico vale soprattutto per le Facoltà scientifiche, dove lo studente eseguisce spesso i suoi studi a contatto diretto, quotidiano, col professore; non altrettanto spesso nelle Facoltà umanistiche, dove esiste invece il *caos* completo.

Pertanto non mi pare che la mia proposta di sopprimere la limitazione introdotta dal disegno di legge rechi pregiudizio alla vita delle nostre Università.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio anzitutto l'onorevole relatore e quanti sono voluti intervenire in questa discussione nella quale è stato colto il motivo per il quale a suo tempo presentai questo disegno di legge. Non so anzi se debbo parlare qui come Ministro o come proponente.

Comunque, lo scopo del disegno di legge è quello di dare una regolamentazione giuridica alla sessione di esami di febbraio, che tolga dall'incertezza, che si verificava ogni anno, tanto i maestri quanto i discepoli.

Ciò anche per una ragione, direi, di eleganza giuridica, perchè, in questa materia, noi viviamo fuori della legge, dato che, con atto del Potere esecutivo, si è andati al di là di quanto stabiliscono le disposizioni di legge che fanno divieto di tenere altre sessioni di esami oltre quelle di luglio e di ottobre, e indicano esplicitamente quanto tempo debbono durare tali sessioni.

Vi sono due tesi: la prima è quella di coloro che vogliono dare la massima libertà alla sessione di febbraio. Questa tesi è sostenuta da alcuni docenti e, senza dubbio, dalla massa degli studenti.

L'altra tesi è che bisogna finirla una buona volta con la sessione di febbraio. Questa tesi è sostenuta, anche in forma ufficiale, da talune

Facoltà. Appena ho presentato questo disegno di legge ho ricevuto proteste vibrante da un lato, e adesioni dall'altro. Mi si è detto: adesso la sessione di febbraio viene addirittura riconosciuta per legge? Io che apparivo nel mondo universitario come particolarmente severo davo in questo caso l'impressione di essere conciliante. In realtà la mia proposta ha cercato una via di conciliazione; si deve riconoscere che il problema della sessione di febbraio esiste, ed esiste anche per lo studente buono, a causa dell'appesantimento dei programmi, poichè la scienza si è amplificata, e spesso lo studente, anche per ragioni di lavoro, delle quali non possiamo non tener conto, non può più frequentare come una volta. Insomma lo studente fa affidamento sulla sessione di febbraio per svolgere il suo corso regolare.

Oggi è necessario, data la situazione, e pur rinnovando l'augurio che questa sessione non sia più necessaria, dare una regolamentazione giuridica a questa sessione, o meglio a quello che diventa, secondo il mio progetto, un appello, in prosecuzione dei due appelli della sessione autunnale. Cerchiamo però al tempo stesso di danneggiare il meno possibile il funzionamento normale dei corsi. Senza dubbio oggi questi si riducono a ben poco. Si comincia oltre la metà di novembre; alla metà di dicembre gli studenti partono, dopo due o tre settimane di lezioni. Ci sono poi le vacanze di Natale e le lezioni, anche se il calendario non lo ammette, ricominciano a metà di gennaio.

A questo punto lo studente non assiste più ai corsi perchè deve prepararsi agli esami. Questa situazione danneggia naturalmente lo studente volenteroso, che ha vivo desiderio di seguire il corso, ma al tempo stesso deve pur prepararsi ad esami a volte particolarmente difficili, ad esempio quello di anatomia. Poi, esami di febbraio: la sessione si prolunga fino a marzo, quando già c'è un'aria prepasquale. Dopo Pasqua non resta che un mese e mezzo. Questo è il nostro anno accademico. Come fare allora a rimediare a questo che è senza dubbio uno dei peggiori mali della nostra vita universitaria? Accordiamo la sessione di febbraio, ma facciamo in modo che essa sia ristretta il più possibile. Pensai perciò fosse opportuno dare allo studente la possibilità di sostenere un solo esame, sempre partendo dal concetto

che tale sessione dovesse considerarsi come integrativa. È una possibilità che si dà allo studente, per fargli recuperare un esame che non abbia potuto sostenere a luglio o a ottobre per difetto di preparazione. Del resto ben poco tempo c'è tra la sessione di ottobre e quella di febbraio: poco più di due mesi, e non è serio che in questo periodo di tempo i docenti ammettano sia possibile preparare due o tre esami. Io capisco che certi studenti preparano gli esami in dieci giorni, ma mi pare inopportuno che questo sia riconosciuto per legge.

Con questa limitazione il danno che si arrecherà ai corsi sarà minimo, poichè il diario di esami potrà essere fissato veramente nel limite di quindici giorni, che potranno magari diventare diciassette o diciotto. Il senatore Banfi sostiene che in questo periodo di tempo si possono sostenere parecchi esami. Ciò non è esatto, almeno in una università popolosa come quella di Roma dove a volte un appello dura, da solo, dieci o quindici giorni. Se una Commissione deve fare trecento esami ha bisogno di parecchi giorni, nè il calendario di esami può far cominciare tutte le prove nello stesso giorno, perchè ci sono le materie propedeutiche che hanno la precedenza. In verità, oggi il concetto di materia propedeutica è male inteso, si intende cioè soltanto come precedenza di un esame rispetto a un altro.

Con il mio progetto il danno è relativo, perchè lo studente, dovendo preparare un solo esame, potrà continuare a frequentare almeno i corsi che più gli interessano. Al tempo stesso il professore si troverà di fronte un numero assai minore di candidati, e potrà interrogarli nei giorni o nelle ore in cui non ha lezione, non dovrà cioè interrompere il suo corso.

Si tratta in sostanza di un riconoscimento per legge della sessione di febbraio, ma di un riconoscimento non ampio e non indiscriminato: è un passo che si fa verso gli studenti senza offendere le esigenze della scuola.

Ho manifestato la mia opinione comeponente; non posso che dividerla come Ministro. D'accordo naturalmente per un emendamento che modifichi le date indicate dal disegno di legge, perchè gli studenti hanno ormai i loro piani di studio per quest'anno.

Per quanto attiene i fuori corso non avrei obiezioni da fare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ferme restando le due sessioni di cui all'articolo 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale.

In detto appello è consentito agli studenti di sostenere un solo esame di profitto, oltre a quello di laurea o diploma.

DONINI, *relatore*. Se non si accoglie la mia proposta di abolire la limitazione ad un solo esame, proporrei un emendamento aggiuntivo che legalizzi quanto avviene in alcune Facoltà che tengono appelli speciali per i fuori corso. L'emendamento sarebbe così formulato: « Sono ammessi per gli studenti fuori corso appelli speciali di esame da fissare di volta in volta nel corso dell'anno accademico ».

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Penso non sia opportuno introdurre in questo disegno di legge, che riguarda solo la sessione di febbraio, il tema proposto dal senatore Donini, che è già stato oggetto di lunghe discussioni. Si tratta di un'iniziativa che esiste in altre nazioni ed in alcune nostre Facoltà, ma personalmente debbo dire che questo sistema non mi convince, perchè in tal modo si dà la possibilità agli studenti di giocare, direi, al ribasso, di approfittare cioè del giorno in cui c'è o non c'è il tale professore o il tale sostituto.

L'esame d'altra parte non viene fatto dal professore, ma da una Commissione, e riunire questa Commissione di continuo non mi pare possibile nè opportuno. In un'altra occasione, se ci sarà, discuteremo a fondo di questo problema; ma questa è una piccola legge che, tra le altre cose, è urgente, perchè già c'è una certa agitazione nelle Università, e non vorrei anche quest'anno essere costretto come Ministro a concedere la sessione di febbraio in contrasto con le norme vigenti.

DONINI, *relatore*. Si potrebbe allora formulare l'emendamento in questo modo: aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « salvo il caso degli studenti fuori corso ».

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è un equivoco nella terminologia di « fuori corso ». Il fuori corso è sia colui che abbia completato il corso regolare di studi senza laurearsi, sia colui che, dopo il secondo anno di corso regolare, dove c'è lo sbarramento, non lo ha superato. In questo secondo caso è evidente che con l'emendamento proposto si induce lo studente ad essere negligente, mentre nel primo caso, cioè in quello del vero fuori corso, non avrei difficoltà ad aderire perchè abbiamo tutto l'interesse che si laurei presto e che non perda ulteriormente del tempo nella vita.

DONINI, *relatore*. Non voglio fare il profeta di malaugurio, ma temo che, con questa limitazione, a gennaio lei sarà costretto a dare di nuovo, come tutti gli altri anni, sotto una pressione illegale, quella facilitazione che potremmo oggi accordare in via legale.

Comunque, come ultima transazione, insisto nella proposta di aggiungere al secondo comma il seguente capoverso: « Tale limitazione non si applica per gli studenti fuori corso ».

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei allora pregare il senatore Donini di voler completare il suo emendamento in questo modo: « a sensi dell'articolo 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ». In tal modo rimane ben specificato di quali studenti fuori corso si tratta.

DONINI, *relatore*. Accetto l'appendice al mio emendamento proposta dall'onorevole Ministro, e dichiaro di ritirare gli altri miei emendamenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal senatore Donini, quale risulta in seguito all'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta dall'emendamento aggiuntivo testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo, entrerà in vigore a decorrere dal febbraio 1955 e non sarà applicabile agli studenti iscritti sino a tutto l'anno 1952-53.

Nel febbraio 1954 possono essere ripetuti anche gli esami eventualmente sostenuti con esito negativo per la prima volta nella sessione autunnale.

In tale articolo, secondo quanto hanno esposto il relatore e il Ministro, devono essere aggiornate le date che divengono rispettivamente: « febbraio 1956 », « anno 1953-1954 » e « febbraio 1955 ».

Chi approva l'articolo 2 così modificato è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 13,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.